

**SCHEMA DI  
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 24 maggio 2017

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati (COM(2017) 136)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta si propone di modificare la direttiva 2010/40/UE, relativa al quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (direttiva ITS – *Intelligent Transport System*), unicamente al fine di prorogare la delega di potere conferita alla Commissione europea, senza modificarne gli obiettivi strategici o l'ambito di applicazione;

ricordato che:

- la direttiva 2010/40/UE mira a incoraggiare lo sviluppo di tecnologie di trasporto innovative per creare sistemi di trasporto intelligente (ITS), grazie all'introduzione di standard e specifiche comuni nell'UE;

- tali sistemi intelligenti ITS applicano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione al campo del trasporto su strada (infrastrutture, veicoli e utenti) e alla gestione del traffico e della mobilità;

- un esempio è il servizio elettronico di chiamata di emergenza "eCall" 112, disciplinato dal regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012, che integra la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall);

considerato che:

- la direttiva 2010/40/UE conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE, per quanto riguarda le specifiche funzionali, tecniche e organizzative, necessarie ad assicurare la diffusione e l'utilizzo operativo degli ITS nei settori indicati come prioritari dalla stessa direttiva. L'articolo 12 della direttiva precisa che la delega è conferita per un periodo di sette anni e che pertanto è destinata a scadere il 27 agosto 2017;

- dall'entrata in vigore della direttiva ITS sono stati adottati quattro atti delegati e un quinto atto delegato in fase ultimativa riguarda la predisposizione sul territorio dell'UE di servizi di informazione sulla mobilità multimodale. Inoltre, la Commissione

---

Al Presidente  
della 8<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

sta collaborando con gli esperti degli Stati membri per l'elaborazione di un quadro giuridico e tecnico a sostegno della diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS) e devono essere ancora intraprese ulteriori azioni nei settori prioritari dei servizi di gestione del traffico e del trasporto merci, della sicurezza stradale e dell'integrazione delle diverse applicazioni ITS in una piattaforma di bordo aperta;

- la proposta prevede di prorogare la delega di potere di cinque anni, a decorrere dal 27 agosto 2017, con un rinnovo tacito per ulteriori periodi di cinque anni, sempre fatto salvo il potere di opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La proroga consente alla Commissione di adottare ulteriori specifiche mediante atti delegati, nonché di aggiornare le specifiche già adottate,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le norme nell'ambito della politica comune dei trasporti;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di introdurre standard e specifiche comuni nell'UE, per lo sviluppo e l'applicazione di sistemi di trasporto intelligente (ITS), aventi caratteristiche transnazionali di interoperabilità e continuità in tutto il territorio europeo, e per il rafforzamento del mercato interno dei servizi ITS, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, occorre rilevare che la proposta innova l'attuale normativa prevedendo il rinnovo automatico e tacito della delega per periodi quinquennali. Nella sostanza, pertanto, la delega proposta può essere considerata alla stregua di una delega con proroghe per un tempo indeterminato, in merito alla quale si ribadiscono i rilievi espressi da ultimo nella risoluzione *Doc. XVIII n. 200*, relativa alle proposte di regolamento che adattano una serie di atti legislativi agli articoli 290 e 291 del TFUE (COM(2016) 798 e 799).

Per quanto riguarda il limite di portata della delega, posto dall'articolo 290 del TFUE, secondo cui gli atti delegati non possono incidere sugli elementi essenziali dell'atto legislativo, occorre evidenziare che, a tale riguardo, la proposta non prevede modifiche rispetto a quanto già previsto dalla direttiva 2010/40/UE. Continuano, pertanto, a valere i confini di portata della delega già approvati nel 2010 dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Non si può non evidenziare, tuttavia, come si tratti di confini molto ampi, nell'ambito dei quali la Commissione ha potuto emanare, fino ad oggi, quattro regolamenti delegati, recanti altrettante discipline organiche che gli Stati membri sono tenuti a rispettare e attuare.

I quattro regolamenti sono i seguenti:

- regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;

- regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui

sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali;

- regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013 , che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale;

- regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della Commissione, del 26 novembre 2012 , che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell'Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile.

Tali regolamenti, direttamente applicabili e che dettano obblighi di adempimento agli Stati membri, poiché sono considerati “non legislativi”, non sono sottoposti né all'approvazione esplicita del Parlamento europeo e del Consiglio, né al vaglio dei parlamenti nazionali ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

In considerazione di quanto sopra esposto, valuti la Commissione di merito la necessità di specificare che la delega di potere di cui alla presente proposta non possa essere esercitata oltre cinque anni, eventualmente prorogabili, per una sola volta, di ulteriori 5 anni.

Nadia Ginetti